

Quesito Comando

Il punto 3 della Circolare MI.SA. n° 75/67 prevede, per i grandi magazzini di vendita che i locali adibiti al deposito di scorte necessarie al fabbisogno giornaliero possano essere ubicati anche al piano interrato degli edifici nei quali sono inseriti i magazzini di vendita, purché, tra l'altro, l'accesso a detti locali avvenga direttamente dall'esterno e la comunicazione con i soprastanti locali vendita avvenga tramite disimpegno aerato dall'esterno.

In ordine alla precitata prescrizione si rilevano, soprattutto al centro storico, ove forti sono i vincoli architettonici e storici, attività ricadenti al punto 87 dell'allegato al D.M 16/2/82 che non riescono ad adeguare i propri locali integralmente alle condizioni normative sopra descritte.

Occorre far notare che spesso l'area di vendita si svolge su una esigua superficie, (minore a mq 400) che solo sommata a quella del locale deposito, il più delle volte ubicato al piano interrato, fa ricadere l'attività al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Tali depositi, pertanto, non possono essere considerati ad uso delle scorte giornaliere in quanto, tale concetto, è facilmente applicabile solo ai grandi magazzini ai quali la norma è diretta ma, a parere dello scrivente, male si coniuga alle frequenti realtà sopra descritte nelle quali, tra l'altro, il materiale immagazzinato è in proporzione a quello esposto, con carichi d'incendio spesso non rilevanti.

Poiché si ritiene che l'applicazione tout-court del punto 3 della Circolare in questione, è fortemente penalizzante si chiede di conoscere se le seguenti misure di sicurezza di seguito descritte dallo scrivente Comando, possano essere adottate, senza far ricorso alla procedura di deroga, a complemento del punto 3 di che trattasi, per i locali adibiti a deposito (senza distinguere tra scorta giornaliera e deposito vero e proprio) di superficie non superiore a mq 200, i seguenti criteri di sicurezza):

- 1) possono essere ubicati in adiacenza o essere sottostanti o soprastanti i locali di vendita, compresi i piani interrati;
- 2) la resistenza al fuoco degli elementi portanti strutturali e separanti orizzontali e verticali R-REI deve essere commisurata alla classe del compartimento e comunque non inferiore a 90;
- 3) l'accesso può avvenire:
 - a) anche dal locale vendita tramite porte con caratteristiche non inferiori a quelle di cui al punto precedente, munite di congegno di autochiusura o chiudibili automaticamente in caso d'incendio mediante collegamento con impianto di rilevazione incendio, nel caso in cui il carico d'incendio non sia superiore a 30 Kg/mq;
 - b) tramite disimpegno non aerato nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore di 30 Kg/mq fino a 50 Kg/mq;
 - c) tramite filtro a prova di fumo, da realizzare così come descritto dal D.M. 30/11/83, nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore a 50 Kg/mq ma minore a 70 Kg/mq;
 - d) sempre ed esclusivamente dall'esterno nel caso in cui, indipendentemente dalla superficie, il carico d'incendio superi i 70 Kg/mq.
- 4) la superficie di aerazione, anche munita di infissi, non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta;
- 5) deve essere installato un impianto di rilevazione incendio comunque, anche se nel solo locale scorta.

Risposta Ministero

In relazione alla problematica esposta da codesto Comando con la nota che si riscontra e concernente la particolare tipologia di attività di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio – tenuto conto che, di fatto, l'oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3/7/67 è la grande unità di vendita e che i criteri in essa contenuti mal si accordano con le più modeste

caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali -, non può non concordare con le argomentazioni e le valutazioni espresse da codesto Comando.

Ciò premesso, nelle more dell'auspicato aggiornamento dei criteri di sicurezza in vigore mediante emanazione di apposita regola tecnica di prevenzione incendi, si ritiene che – limitatamente alla tipologia delle attività di vendita di cui trattasi e per gli aspetti connessi ai relativi locali deposito – possano trovare diretta applicazione le misure di sicurezza proposte da codesto Comando.